

  
Kurt Stampfli

FONDAZIONE DALLE MOLLE PER LA QUALITA' DELLA VITA

## STATUTO

### Preambolo

Il Centro Studi della Barbariga, creato (in Strà-Venezia) e diretto dal sig. Angelo Dalle Molle (detto, qui di seguito, « il Fondatore), effettua dal 1957 delle ricerche ai fini d'una riorganizzazione, a misura d'uomo, della produzione e dei consumi di beni e servizi.

Sin dall'inizio di queste ricerche d'ecologia umana apparve chiaramente che la soluzione richiedeva un salto di qualità nella comunicazione fra uomini e fra uomini e macchine : le ricerche s'allargarono quindi al tema linguistico.

Per studiarlo adeguatamente, il Fondatore, grazie alla essenziale collaborazione dell'on. Ferruccio Bolla, allora presidente del Consiglio degli Stati, che aveva raccolto in Svizzera i mezzi necessari, promosse a Lugano (1971) una fondazione apposita, la *Fondazione Dalle Molle per gli studi linguistici*.

Nel 1985 lo scopo della Fondazione linguistica svizzera venne ampliato , abbracciando l'intero campo della qualità della vita, affinché le due istituzioni potessero vicendevolmente completarsi e lavorare in organica connessione.

In questo intento, lo statuto della Fondazione svizzera ricevette il seguente nuovo tenore :

### Art. 1

#### Denominazione

E' costituita una Fondazione, a norma degli articoli 80 ss. CCS, con la denominazione

« FONDAZIONE DALLE MOLLE PER LA QUALITA' DELLA VITA » « FONDATION DALLE MOLLE POUR LA QUALITÉ DE LA VIE ».

## Art. 2

### Sede

La Fondazione ha sede a Lugano, Cantone Ticino.

E' in facoltà del Consiglio di fondazione di trasferire la sede principale in altra località della Confederazione Svizzera, salvo l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

## Art. 3

### Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

## Art. 4

### Scopo

#### A. In generale

La Fondazione non ha scopi di lucro.

Essa promuoverà studi, ricerche applicative e realizzazioni per il miglioramento della qualità della vita, secondo gli orientamenti indicati da Angelo Dalle Molle, nei suoi scritti e riassunti nel suo grafico « Principi concettuali e categorie di problemi ».

#### B. In Concreto

La Fondazione concretizzerà i risultati nella costruzione di sistemi di modelli integrabili per la qualità della vita e provvederà a completare tali sistemi, secondo il progredire delle conoscenze e delle risorse umane e finanziarie delle quali verrà a disporre, nonché ad avviarne le applicazioni.

### C. Campo d'attività

La Fondazione opererà nel campo della qualità della vita, nell'intento precipuo di umanizzare la produzione e l'uso di beni e servizi in un'ottica di utilità sociale.

In tutte queste sue attività essa attribuirà massima importanza al problema basilare dell'informazione.

### D. Collaborazioni

La Fondazione opererà in continua stretta collaborazione organica con il Centro Studi della Barbariga, l'Istituto Dalle Molle di Studi Semantici e Cognitivi (ISSCO), l'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale (IDSIA), La *Fondation de l'Institut de recherche Idiap*, anciennement *l'Institut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle Perceptive, (Idiap)* e il *Centre de recherche Dalle Molle sur les Plantes Médicinales et Aromatiques (MEDIPLANT)*.

Essa ricercherà la collaborazione con Università o enti culturali, segnatamente per la creazione dei necessari istituti specializzati di ricerca.

Provederà , infine ,a mantenere stretti contatti con gli ambienti scientifici internazionali e potrà , a tal fine , istituire anche un premio internazionale.

## Art. 5

### Capitale di fondazione

Il capitale della Fondazione è costituito :

- a. da una somma iniziale di CHF 1'000'000.— (franchi svizzeri un milione, raccolti nel 1971 e nel frattempo in massima parte utilizzati) e da una nuova somma di CHF 3'000'000.— (franchi svizzeri tre milioni, raccolti nel 1985 in occasione dell'ampliamento dello scopo) ;
- b. da eventuali future donazioni ed elargizioni che siano espressamente destinate dai donatori ad incremento del capitale ;

- c. da frutti del capitale e da redditi , di cui la Fondazione disponga, che il Consiglio di Fondazione destini ad incremento del capitale.

Il capitale della Fondazione può essere utilizzato per il raggiungimento degli scopi statutari.

#### **Art. 6**

##### **Fonti finanziarie**

Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione potrà disporre :

- a. del patrimonio e dei redditi derivanti dall'impiego del patrimonio ;
- b. del reddito della propria attività ;
- c. di eventuali future donazioni o elargizioni.

#### **Art. 7**

##### **Amministrazione del patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione deve essere amministrato con prudenza ed avvedutezza avendo di mira la maggiore possibile sua utilizzazione per l'attuazione dello scopo statutario.

#### **Art. 8**

##### **Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione :

- il Consiglio di Fondazione
- l'Ufficio di Revisione

## Art. 9

### Consiglio di Fondazione : costituzione

Il Consiglio di Fondazione, **autorità suprema della Fondazione**, è composto da sette a quindici membri, eletti per un periodo individuale di carica di tre anni e sempre rieleggibili.

Il Fondatore è membro del Consiglio di Fondazione a vita : gli spetta di diritto la carica di Presidente, alla quale potrà peraltro rinunciare in ogni momento.

Il nuovo Presidente ed i suoi successori, saranno nominati dal Consiglio.

La maggioranza del Consiglio di Fondazione deve essere di nazionalità svizzera.

## Art. 10

### Rinnovo del Consiglio di Fondazione

Venendo a mancare un membro del Consiglio di Fondazione per dimissioni, permanente impedimento, mancata rielezione o decesso , i membri rimasti in carica provvederanno alla sostituzione per cooptazione.

Qualora il Consiglio di Fondazione risulti composto da soli cinque membri e non si provveda alla cooptazione di altri membri entro novanta giorni, il Dipartimento federale dell'interno, su richiesta scritta di un membro del Consiglio, provvederà alla designazione dei membri mancanti.

## Art. 11

### Consiglio di Fondazione: competenza

Il Consiglio di Fondazione regge ed amministra la Fondazione.

Esso detiene tutte le competenze a ciò necessarie ed emana regolamenti per il funzionamento della Fondazione o per il finanziamento delle sue attività.

## Art. 12

### Presidenza e Vicepresidenza

Il Consiglio di Fondazione elegge tra i suoi membri un presidente ed uno o due vicepresidenti, che durano in carica un triennio e sono sempre rieleggibili.

Il Presidente ha il compito particolare di curare la collaborazione con il Centro Studi della Barbariga, l'Istituto Dalle Molle di Studi Semantici e Cognitivi (ISSCO), l'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale (IDSIA), La *Fondation de l'Institut de recherche Idiap*, anciennement *l'Institut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle Perceptive, (Idiap)* e il *Centre de recherche Dalle Molle sur les Plantes Médicinales et Aromatiques (MEDIPLANT)*, in modo da ottenere il miglior coordinamento possibile.

## Art. 13

### Gruppi di lavoro

Il Consiglio di Fondazione può costituire dei Gruppi di lavoro definendone la composizione e il mandato.

## Art. 14

### Facoltà di firma

La Fondazione è legalmente impegnata con la firma congiunta di due membri designati dal Consiglio.

## Art. 15

### Segreteria

Il Consiglio di Fondazione nomina il segretario e potrà scegliere per questa carica anche una persona esterna al Consiglio.

Il Segretario della Fondazione provvede alle incombenze che gli saranno affidate dal Consiglio o dal Presidente.

#### **Art. 16**

##### **Revisione dei conti : organizzazione**

Il Consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione esterno ed indipendente dalla fondazione. L'ufficio di revisione resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

#### **Art. 17**

##### **Ufficio di revisione : competenza**

L'ufficio di revisione provvede alla verifica della gestione finanziaria accertando la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettuando verifiche di cassa. Esso stenderà annualmente un rapporto di revisione.

##### **Disposizioni varie**

#### **Art. 18**

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della Confederazione Svizzera tramite il Dipartimento federale dell'interno, cui dovrà essere trasmesso annualmente un rendiconto di attività, con un rapporto sulla situazione patrimoniale.

#### **Art. 19**

Qualora la Fondazione dovesse essere sciolta per qualsiasi motivo, il patrimonio della stessa sarà destinato :

- In primo luogo, secondo le indicazioni eventualmente date dal Fondatore con atto notarile o testamento
- in secondo luogo, per scopi analoghi a quelli statutari, secondo le indicazioni date dal Consiglio di Fondazione con una maggioranza dei 2/3.

Mancando dette indicazioni, il patrimonio sarà devoluto al « Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica » che lo impiegherà il più possibile per scopi analoghi a quelli statutari.

L'autorità di vigilanza curerà il trasferimento del patrimonio.

#### Art. 20

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni del Codice civile svizzero.

Statuto del 30 luglio 1971, modificato il 15 ottobre 1974, 21 maggio 1979, 4 dicembre 1984, 11 novembre 1985, 7 dicembre 2001, 18 gennaio 2002, 17 dicembre 2007 e 31 agosto 2012.

Aw. François Couchepin  
Presidente del Consiglio di Fondazione

Aw. Pierre Crittin  
membro del Consiglio di Fondazione